



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 8 comma 10-bis: deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.**

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

**VISTA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

**VISTO** in particolare, l'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'articolo 224 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tenore del quale “La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.”;

**VISTO**, altresì, l'articolo 8, comma 10 bis della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'articolo 224 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto al citato comma 10, il Ministero definisca, con proprio provvedimento da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

**CONSIDERATA** la comunicazione datata 2 dicembre 2021 con la quale la Regione Veneto, in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, riporta gli esiti della riunione tecnica della medesima Commissione svoltasi in data 30 novembre 2021;

**RITENUTO** di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 accogliendo, altresì, le richieste manifestate dalle Regioni e Province autonome nella citata riunione tecnica della Commissione Politiche Agricole di procedere ad *“una celere adozione del provvedimento”* nella formulazione proposta dall’Amministrazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2021;

**DECRETA**



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 1**

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono individuate a livello di Comune e sono riportate nell'Allegato I, parte integrante del presente decreto.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
3. Entro il 31 gennaio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all'Allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l'iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un'annualità tra il 2015 e il 2019.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola che tengano, se del caso, conto dell'incidenza e/o dell'estensione della superficie non rivendicata a DOP o IGP, possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'esclusione dall'Allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
5. Con decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale delle politiche europee e internazionali si provvederà ad apportare le integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 238/2016.
7. Il presente provvedimento entra in applicazione a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**ALLEGATO 1**

(art. 1, comma 3)

**ELENCO DEI COMUNI CON RESE > 300 quintali/ha**

<b><u>ABRUZZO</u></b>	
	CAPPELLE SUL TAVO
<b>PESCARA</b>	CEPAGATTI
	MONTESILVANO
	MIGLIANICO
<b>CHIETI</b>	PAGLIETA
	SANTA MARIA IMBARO
	TOLLO
	VILLALFONSINA
<b><u>EMILIA ROMAGNA</u></b>	
<b><u>REGGIO EMILIA</u></b>	BRESCELLO
<b><u>RAVENNA</u></b>	ALFONSINE
	FUSIGNANO
	RUSSI
	SANT'AGATA SUL SANTERNO
<b><u>PUGLIA</u></b>	
<b>BARI</b>	MOLFETTA
<b>FOGGIA</b>	
	CARPINO
	ORTA NOVA
	POGGIO IMPERIALE
	SAN PAOLO DI CIVITATE
	SAN SEVERO



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

	STORNARA
	STORNARELLA
<b>BARLETTA</b>	BARLETTA
	MARGHERITA DI SAVOIA
	MINERVINO MURGE
	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
	TRINITAPOLI
<b><u>VENETO</u></b>	
<b><u>VERONA</u></b>	ALBAREDO D'ADIGE
	ARCOLE
	BELFIORE
	BEVILACQUA
	BONAVIGO
	CALDIERO
	CASTELNUOVO DEL GARDA
	CAZZANO DI TRAMIGNA
	COLOGNA VENETA
	COLOGNOLA AI COLLI
	ILLASI
	LAVAGNO
	MALCESINE
	MEZZANE DI SOTTO
	MONTECCHIA DI CROSARA
	MONTEFORTE D'ALPONE
	NEGRAR-PRUN
	PRESSANA
	RONCA'
	RONCO ALL'ADIGE
	ROVEREDO DI GUA'
	SAN BONIFACIO
	SAN GIOVANNI ILARIONE
	SAN MARTINO BUON ALBERGO
	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
	SOAVE
	VERONELLA
	ZEVIO



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

	ZIMELLA
<b><u>PADOVA</u></b>	CASALE DI SCODOSIA
	CONSELVE
	MASI
	MERLARA
	MONTAGNANA
	URBANA
<b><u>TREVISO</u></b>	CODOGNE`
	FONTANELLE
	VALDOBBIADENE
	VAZZOLA
<b><u>VENEZIA</u></b>	JESOLO
<b><u>VICENZA</u></b>	ALONTE
	ASIGLIANO VENETO
	BRENDOLA
	GAMBELLARA
	LONIGO
	MONTEBELLO VICENTINO
	MONTECCHIO MAGGIORE
	ORGIANO
	SAREGO
	VAL LIONA
	ZERMEGHEDO